

## **NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.**

### **AVVERTENZE GENERALI**

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

#### **1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza**

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

#### **2) Soggetti esonerati dall'obbligo**

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

#### **3) Termine di presentazione della dichiarazione**

Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione indicate nella circolare di campagna.

Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'acquisizione telematica, dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet [www.sian.it](http://www.sian.it), nella sezione modulistica accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non dispongano di un Personal Computer.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da **identificativo univoco**.

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e **riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione**.

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO**

### **Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante**

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicati: il codice fiscale, la partita iva, il cognome e nome, i dati di nascita.
- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale ( cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) .

### **Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti**

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

### **Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti**

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione C) alla voce:

- “produzione” : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.
- “commercio” : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 7 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 8 a 15 e da 18 a 19 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

**Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 49 ; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 50 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,50 pari a litri 550, vanno indicati come ettolitri 6.**

## **PRODUZIONE**

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica da indicare al successivo rigo 3 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini con indicazione della varietà, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 4.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini ad indicazione geografica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 4.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.P., compresi quelli ad indicazione geografica e con indicazione della varietà. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (di cui al punto 16 dell'allegato IV del Reg. CE 479/2008).

Sempre al rigo 4 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o I.G.P. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGP ed esclusi i mosti concentrati e i mosti concentrati e rettificati. Le quantità relative ai mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume dei mosti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai rigi 1, 2, 3, 4 e 5 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.P. declassati in data anteriore al primo agosto.

Al rigo 6 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Al rigo 7 devono essere riportate le somme delle quantità indicate ai rigi da 1 a 6.

## **COMMERCIO**

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica da indicare al successivo rigo 10 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 11.

Al rigo 9 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini con indicazione della varietà, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 11.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità detenute di vini (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.P. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 11.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.P., compresi quelli ad indicazione geografica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Sempre al rigo 11 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più D.O.P. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IG esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai rigi 8, 9, 10, 11 e 12 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.P. declassati in data anteriore al primo agosto.

Al rigo 13 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (1) .

Al rigo 14 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 15 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai rigi da 8 a 14.

Ai rigi 16, 17, 18 e 19 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute, alla produzione (16 e 17) e/o al commercio (18 e 19) espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

## **Informazioni relative ai vini DOP**

Nelle sezioni D-E-F-G i detentori di vini tranquilli D.O.P., vini spumanti D.O.P., vini frizzanti D.O.P., vini liquorosi D.O.P. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione ".....") prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni è quella pubblicata dal Mipaaf con DM del 28-12-2006.

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovrà essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice "9999" per i vini VQPRD importati da altri paesi

comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione C, alla riga 6 e/o 13, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una " M " successivamente al codice nella apposita colonna 'Mosto'. Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici **A006**.

#### **Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.P.**

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

#### **Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.P.**

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

#### **Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.P.**

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

### Sezione G) – **Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.P.**

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe 'Totale' delle sezioni D, E, F, G, non devono superare le quantità indicate rispettivamente alle righe 6 e 13 della sezione C sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

## Tabella di codifica Denominazioni D'Origine

DENOMINAZIONE	CODICE
AGLIANICO DEL VULTURE	B080
ALBANA DI ROMAGNA	A008
ALBUGNANO	B315
ALCAMO	B116
ALEATICO DI GRADOLI	B109
ALEATICO DI PUGLIA	B124
ALEZIO	B213
ALGHERO	B284
ALTA LANGA	B362
ALTO ADIGE BIANCO	B161
ALTO ADIGE COLLI DI BOLZANO	B161
ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO	B161
ALTO ADIGE MERANESE DI COLLINA	B161
ALTO ADIGE TERLANO	B161
ALTO ADIGE VALLE ISARCO	B161
ALTO ADIGE VALLE ISARCO KLAUSNER LAITACHER	B161
ALTO ADIGE VALLE VENOSTA	B161
AMARONE DELLA VALPOLICELLA	B044
ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO	B277
APRILIA	B009
ARBOREA	B234
ARCOLE	B334
ASSISI	B316
ASTI O ASTI SPUMANTE	A006
ATINA	B346
AVERSA	B261
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI	B283
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CLASSICO	B283
BARBARESCO	A003
BARBERA D'ALBA	B073
BARBERA D'ASTI	A038
BARBERA D'ASTI	B064
BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI ASTIANI O ASTIANO	B064
BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA	B064
BARBERA D'ASTI SUPERIORE TINELLA	B064
BARBERA DEL MONFERRATO	B063
BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE	A037
BARCO REALE DI CARMIGNANO E CARMIGNANO	B274
BARDOLINO	B038
BARDOLINO CLASSICO	B038
BARDOLINO SUPERIORE	A025



DENOMINAZIONE	CODICE
BARDOLINO SUPERIORE CLASSICO	A025
BAROLO	A004
BIANCHELLO DEL METAURO	B050
BIANCO CAPENA	B171
BIANCO DELL' EMPOLESE	B248
BIANCO DELLA VALDINIEVOLE	B175
BIANCO DI CUSTOZA	B082
BIANCO DI PITIGLIANO	B006
BIANCO PISANO DI SAN TORPE	B204
BIFERNO	B214
BIVONGI	B295
BOCA	B056
BOLGHERI	B217
BOLGHERI SASSICAIA	B217
BOSCO ELICEO	B243
BOTTICINO	B033
BRACHETTO D'ACQUI O ACQUI	A019
BRAMATERRA	B196
BREGANZE	B054
BRINDISI	B201
BRUNELLO DI MONTALCINO	A002
CACC'E MMITTE DI LUCERA	B174
CAGNINA DI ROMAGNA	B240
CAMPI FLEGREI	B266
CAMPIDANO DI TERRALBA	B173
CANAVESE	B303
CANDIA DEI COLLI APUANI	B207
CANNONAU DI SARDEGNA	B114
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO	B114
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU	B114
CANNONAU DI SARDEGNA NEPENTE DI OLIENA	B114
CAPALBIO	B348
CAPRI	B189
CAPRIANO DEL COLLE	B205
CAREMA	B016
CARIGNANO DEL SULCIS	B186
CARMIGNANO	A013
CARSO	B229
CASTEL DEL MONTE	B087
CASTEL SAN LORENZO	B254
CASTELLER	B141
CASTELLI ROMANI	B309
CELLATICA	B034
CERASUOLO DI VITTORIA	A033

DENOMINAZIONE	CODICE
CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO	A033
CERVETERI	B154
CESANESE DEL PIGLIO	B126
CESANESE DI AFFILE	B131
CESANESE DI OLEVANO ROMANO	B130
CHIANTI	A009
CHIANTI CLASSICO	A023
CHIANTI COLLI ARETINI	A009
CHIANTI COLLI FIORENTINI	A009
CHIANTI COLLI SENESI	A009
CHIANTI COLLINE PISANE	A009
CHIANTI MONTALBANO	A009
CHIANTI MONTESPERTOLI	A009
CILENTO	B249
CINQUE TERRE	B127
CINQUE TERRE COSTA DA POSA	B127
CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU	B127
CINQUE TERRE COSTA DE SERA	B127
CIRCEO	B296
CIRO'	B048
CIRO' CLASSICO	B048
CISTERNA D'ASTI	B360
COLLI D'IMOLA	B317
COLLI ALBANI	B079
COLLI ALTOTIBERINI	B203
COLLI AMERINI	B251
COLLI BERICI	B138
COLLI BERICI BARBARANO	B138
COLLI BOLOGNESI	B172
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO	B344
COLLI BOLOGNESI COLLINE DI OLIVETO	B172
COLLI BOLOGNESI COLLINE DI RIOSTO	B172
COLLI BOLOGNESI COLLINE MARCONIANE	B172
COLLI BOLOGNESI MONTE SAN PIETRO	B172
COLLI BOLOGNESI SERRAVALLE	B172
COLLI BOLOGNESI TERRE DI MONTEBUDELLO	B172
COLLI BOLOGNESI ZOLA PREDOSA	B172
COLLI DEL TRASIMENO	B102
COLLI DELL' ETRURIA CENTRALE	B253
COLLI DELLA SABINA	B307
COLLI DI CONEGLIANO	B265
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO	B265
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA	B265
COLLI DI FAENZA	B318

DENOMINAZIONE	CODICE
COLLI DI LUNI	B247
COLLI DI PARMA	B210
COLLI DI RIMINI	B311
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA	B312
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA CLASSICO	B312
COLLI ETRUSCHI VITERBESI	B301
COLLI EUGANEI	B058
COLLI LANUVINI	B084
COLLI MACERATESI	B160
COLLI MARTANI	B245
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI	B076
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA	B076
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT	A034
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT CIALLA	A034
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO	B076
COLLI PERUGINI	B209
COLLI PESARESI	B106
COLLI PESARESI FOCARA	B106
COLLI PESARESI RONCAGLIA	B106
COLLI PIACENTINI	B222
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO	B222
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO	B222
COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D'ARDA	B222
COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA	B222
COLLI PIACENTINI VAL NURE	B222
COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO	B222
COLLI ROMAGNA CENTRALE	B335
COLLI TORTONESI	B139
COLLI TORTONESI MONLEALE	B139
COLLINA TORINESE	B350
COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI	B350
COLLINE DI LEVANTO	B281
COLLINE LUCCHESI VIN SANTO	B037
COLLINE NOVARESI	B272
COLLINE SALUZZESI	B304
COLLIO GORIZIANO O COLLIO	B035
CONEGLIANO VALDOBBIADENE	B049
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE	B049
CONERO	A029
CONTEA DI SCLAFANI	B300
CONTESSA ENTELLINA	B259
CONTROGUERRA	B299
COPERTINO	B180
CORI	B095

DENOMINAZIONE	CODICE
CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO	B197
CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO	B369
CORTONA	B349
COSTA D'AMALFI	B279
COSTA D'AMALFI FURORE	B279
COSTA D'AMALFI RAVELLO	B279
COSTA D'AMALFI TRAMONTI	B279
COSTE DELLA SESIA	B305
DELIA NIVOLELLI	B330
DOLCETTO D'ACQUI	B118
DOLCETTO D'ALBA	B145
DOLCETTO D'ASTI	B144
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI	B146
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA	B143
DOLCETTO DI DOGLIANI	B150
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE O DOGLIANI	A032
DOLCETTO D'OVADA	B122
DONNICI	B164
ELBA	B018
ELORO	B267
ELORO PACHINO	B267
ERBALUCE DI CALUSO	B021
ERICE	B377
ESINO	B278
EST ! EST !! EST !!! DI MONTEFIASCONE	B002
ETNA	B040
ETNA SUPERIORE	B040
FALERIO DEI COLLI ASCOLANI	B165
FALERNO DEL MASSICO	B246
FARA	B057
FARO	B184
FIANO DI AVELLINO	A014
FRANCIACORTA	A017
FRASCATI	B004
FREISA D'ASTI	B121
FREISA DI CHIERI AMABILE	B135
FRIULI AQUILEIA BIANCO	B166
FRIULI GRAVE	B075
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI	B155
FRIULI LATISANA	B170
FRIULI-ANNIA	B286
GABIANO	B218
GALATINA	B319
GALLUCCIO	B320

DENOMINAZIONE	CODICE
GAMBELLARA	B069
GAMBELLARA CLASSICO	B069
GARDA	B306
GARDA CLASSICO	B306
GARDA COLLI MANTOVANI	B321
GATTINARA	A007
GAVI O CORTESE DI GAVI	A012
GENAZZANO	B256
GHEMME	A020
GIOIA DEL COLLE	B233
GIRO' DI CAGLIARI	B115
GOLFO DEL TIGULLIO	B323
GRAVINA	B215
GRECO DI BIANCO	B206
GRECO DI TUFO	A011
GRIGNOLINO D'ASTI	B128
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASEALESE	B142
GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO	B260
I TERRENI DI SANSEVERINO	B375
IRPINIA	B382
IRPINIA CAMPI TAURASINI	B382
ISCHIA	B003
LACRIMA DI MORRO D'ALBA	B224
LAGO DI CALDARO O CALDARO	B065
LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO	B065
LAGO DI CORBARA	B333
LAMBRUSCO DI SORBARA	B072
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO	B070
LAMBRUSCO MANTOVANO	B232
LAMBRUSCO MANTOVANO OLTRE PO MANTOVANO	B232
LAMBRUSCO MANTOVANO VIADANESE SABBIONETANO	B232
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE	B071
LAMEZIA	B192
LANGHE	B276
LESSONA	B183
LEVERANO	B199
LISON PRAMAGGIORE	B228
LIZZANO	B244
LOAZZOLO	B257
LOCOROTONDO	B053
LUGANA	B026
MALVASIA DELLE LIPARI	B137
MALVASIA DI BOSA	B117
MALVASIA DI CAGLIARI	B113

DENOMINAZIONE	CODICE
MALVASIA DI CASORZO D'ASTI	B043
MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO	B134
MAMERTINO DI MILAZZO O MAMERTINO	B371
MANDROLISAI	B208
MARINO	B078
MARINO CLASSICO	B078
MARSALA	B051
MARTINA FRANCA	B052
MATERA	B379
MATINO	B085
MELISSA	B198
MENFI	B282
MENFI BONERA	B282
MENFI FEUDO DEI FIORI	B282
MERLARA	B343
MOLISE O DEL MOLISE	B328
MONFERRATO	B275
MONICA DI CAGLIARI	B108
MONICA DI SARDEGNA	B119
MONREALE	B336
MONTECARLO	B060
MONTECOMPATRI-COLONNA	B123
MONTECUCCO	B345
MONTEFALCO	B258
MONTEFALCO SAGRANTINO	A015
MONTELLO E COLLI ASOLANI	B188
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO	B036
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA	B036
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE	A027
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TERRE DEI VESTINI	B036
MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA	B269
MONTESCUDAIO	B182
MONTI LESSINI O LESSINI	B236
MORELLINO DI SCANSANO	A035
MORELLINO DI SCANSANO	B190
MOSCADELLO DI MONTALCINO	B223
MOSCATO D'ASTI	A006
MOSCATO DI CAGLIARI	B111
MOSCATO DI NOTO	B140
MOSCATO DI PANTELLERIA NATURALE O MOSCATO DI PANTELLERIA	B093
MOSCATO DI SARDEGNA	B202
MOSCATO DI SARDEGNA GALLURA	B202
MOSCATO DI SARDEGNA TEMPIO PAUSANIA O TEMPIO	B202
MOSCATO DI SIRACUSA	B132

DENOMINAZIONE	CODICE
MOSCATO DI SORSO SENNORI	B105
MOSCATO DI TRANI	B153
NARDO'	B231
NASCO DI CAGLIARI	B110
NEBBIOLO D'ALBA	B074
NETTUNO	B366
NURAGUS DI CAGLIARI	B156
OFFIDA	B337
OLTREPO' PAVESE	B077
OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO	A036
ORCIA	B351
ORTA NOVA	B220
ORVIETO	B088
ORVIETO CLASSICO	B088
OSTUNI	B101
PAGADEBIT DI ROMAGNA	B241
PAGADEBIT DI ROMAGNA BERTINORO	B241
PARRINA	B099
PENISOLA SORRENTINA	B268
PENISOLA SORRENTINA GRAGNANO	B268
PENISOLA SORRENTINA LETTERE	B268
PENISOLA SORRENTINA SORRENTO	B268
PENTRO DI ISERNIA	B216
PERGOLA	B380
PIAVE	B094
PIEMONTE	B273
PIETRAVIVA	B376
PINEROLESE	B302
POLLINO	B168
POMINO	B212
PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO	B368
PRIMITIVO DI MANDURIA	B152
RAMANDOLO	A024
RECIOTO DI SOAVE	A021
REGGIANO	B310
RENO	B324
RIESI	B339
RIVIERA DEL BRENTA	B370
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO	B187
RIVIERA LIGURE DI PONENTE	B239
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGA O ALBENGANESE	B239
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALE O FINALESE	B239
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI	B239
ROERO	B225

DENOMINAZIONE	CODICE
ROERO	A031
ROMAGNA ALBANA SPUMANTE	B280
ROSSESE DI DOLCEACQUA	B103
ROSSO BARLETTA	B185
ROSSO CANOSA	B194
ROSSO CONERO	B027
ROSSO DI CERIGNOLA	B147
ROSSO DI MONTALCINO	B219
ROSSO DI MONTEPULCIANO	B242
ROSSO ORVIETANO	B340
ROSSO PICENO SUPERIORE	B041
RUBINO DI CANTAVENNA	B062
RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO	B237
S.ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO	B193
SALAPARUTA	B387
SALICE SALENTINO	B176
SAMBUCA DI SICILIA	B287
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	B221
SAN GIMIGNANO	B297
SAN GINESIO	B393
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	B068
SAN SEVERO	B032
SAN VITO DI LUZZI	B270
SANGIOVESE DI ROMAGNA	B019
SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE	B019
SANNIO	B325
SANTA MARGHERITA DI BELICE	B293
SANT'AGATA DEI GOTI	B263
SANT'ANTIMO	B294
SARDEGNA SEMIDANO	B285
SARDEGNA SEMIDANO MOGORO	B285
SAVUTO	B167
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	B359
SCAVIGNA	B271
SCIACCA	B329
SCIACCA RISERVA RAYANA	B329
SERRAPETRONA	B374
SFORZATO DI VALTELLINA	A028
SIZZANO	B055
SOAVE	B046
SOAVE CLASSICO	B046
SOAVE COLLI SCALIGERI	B046
SOAVE SUPERIORE	A026
SOAVE SUPERIORE CLASSICO	A026



DENOMINAZIONE	CODICE
SOLOPACA AGLIANICO	B136
SOLOPACA CLASSICO BIANCO	B136
SOVANA	B347
SQUINZANO	B178
STREVI	B383
TABURNO	B083
TARQUINIA	B298
TAURASI	A010
TEROLDEGO ROTALIANO	B081
TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA	B390
TERRATICO DI BIBBONA	B388
TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI	B367
TERRE DI CASOLE	B391
TERRE DI FRANCIACORTA	B290
TORGIANO	B031
TORGIANO ROSSO RISERVA	A016
TREBBIANO D'ABRUZZO	B112
TREBBIANO DI ROMAGNA	B133
TRENTINO	B090
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ISERA O DI ISERA	B090
TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ZIRESI O DEI ZIRESI	B090
TRENTINO SORNI	B090
TRENTINO SUPERIORE	B090
TRENTO	B262
TULLUM	B397
VAL D'ARBIA	B226
VAL DI CORNIA	B252
VAL DI CORNIA SUVERETO	B252
VAL POLCEVERA	B342
VAL POLCEVERA CORONATA	B342
VALCALEPIO	B179
VALDADIGE	B162
VALDADIGE TERRA DEI FORTI	B162
VALDADIGE TERRADEIFORTI	B392
VALDICHIANA	B341
VALLE D'AOSTA	B227
VALLE D'AOSTA ARNAD-MONTJOVET	B227
VALLE D'AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE	B227
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE	B227
VALLE D'AOSTA DONNAS	B227
VALLE D'AOSTA ENFER D'ARVIER	B227
VALLE D'AOSTA NUS	B227
VALLE D'AOSTA TORRETTE	B227
VALPOLICELLA	B044

DENOMINAZIONE	CODICE
VALPOLICELLA CLASSICO	B044
VALPOLICELLA VALPANTENA	B044
VALSUSA	B352
VALTELLINA ROSSO O ROSSO DI VALTELLINA	B365
VALTELLINA SUPERIORE	A022
VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	A022
VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	A022
VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA	A022
VALTELLINA SUPERIORE RISERVA	A022
VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA	A022
VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	A022
VELLETRI BIANCO	B104
VERBICARO	B292
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	B042
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO	B042
VERDICCHIO DI MATELICA	B029
VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO	B289
VERMENTINO DI GALLURA	A018
VERMENTINO DI SARDEGNA	B238
VERNACCIA DI ORISTANO	B100
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO	A001
VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE DOLCE	A030
VESUVIO	B211
VICENZA	B361
VIGNANELLO	B255
VIN SANTO DEL CHIANTI	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO	B291
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI ARETINI	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI FIORENTINI	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI SENESI	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI COLLINE PISANE	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI MONTALBANO	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI MONTEPERTOLI	B326
VIN SANTO DEL CHIANTI RUFINA	B326
VIN SANTO DI MONTEPULCIANO	B308
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	A005
VITTORIA	B385
ZAGAROLO	B125